

1. DICHIARAZIONI FISCALI E NOVITÀ PER LE PF E PG

1.1 Dichiarazioni fiscali 2025 PF

- Per compensare gli effetti della progressione a freddo sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta sono stati **aumentati gli importi massimi per diverse deduzioni**
- Per l'**imposta cantonale** sul reddito 2025 si è inoltre proceduto alla **riduzione dell'aliquota massima al 14,5%** mentre per l'**imposta federale diretta 2025** sono state **modificate le relative tariffe**

1.1 Dichiarazioni fiscali 2025 PF

(continuazione)

	2024		2025	
	IC	IFD	IC	IFD
spese moto/auto	0.40 - 0.60/km	0.40 - 0.60/km max. 3'200	0.40 - 0.60/km	0.40 - 0.60/km max. 3'300
spese formazione e perfezionamento professionale	10'500	12'900	10'700	13'000
3. pilastro - senza 2. pilastro	20% max. 35'280	20% max. 35'280	20% max. 36'288	20% max. 36'288
3. pilastro - con 2. pilastro	7'056	7'056	7'258	7'258
oneri assicurativi				
· coniugati	10'700	3'600	10'900	3'700
· coniugati senza 2. o 3. pilastro	15'100	5'400	15'400	5'550
· altri contribuenti	5'400	1'800	5'500	1'800
· altri contribuenti senza 2. o 3. pilastro	7'600	2'700	7'800	2'700
reddito attività coniugi	7'900	50% minore min. 8'500 max. 13'900	8'100	50% minore min. 8'600 max. 14'100
versamento partiti politici	10'500	10'400	10'600	10'600
figli a carico	11'300	6'700	11'500	6'800
figli agli studi	1'200 - 13'700	n/a	1'300 - 13'900	n/a
persone bisognose a carico	5'800 - 11'300	6'700	5'900 - 11'500	6'800
cure figli prestate da terzi	max. 25'500	max. 25'500	max. 26'200	max. 25'800

1.2 Novità 2026

1.2.1 Imposta minima PG

- Dal 1976 è previsto il prelievo di **un'imposta minima sugli immobili** situati nel Cantone se superiore all'imposta sull'utile e sul capitale, **pari all'1‰ del valore di stima ufficiale**
- Per sopperire ai vari costi amministrativi è stato deciso di **estendere il campo di applicazione** dell'imposta minima a tutte le persone giuridiche, anche a quelle che non detengono immobili nel Cantone
- In pratica è stato introdotto **un onere fiscale minimo**, indipendente da fattori sostitutivi (ossia da proprietà immobiliari, cifra d'affari o capitale investito)
- L'imposta minima sarà di **CHF 450** per le società di capitali, le società cooperative e le altre persone giuridiche ed estere e di **CHF 300** per le fondazioni

1.2.1 Imposta minima PG

(continuazione)

- Le **persone giuridiche esentate** ai sensi dell'art. 65, come pure quelle il cui utile o capitale è esente ai sensi degli artt. 74a, 78 cpv. 2 o 87 cpv. 2 e le associazioni, **sono esenti anche dall'imposta minima**

1.2.2 Aggiornamento straordinario valori di stima

- Con decreto legislativo del 16.12.2025 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso per **un aumento straordinario dei valori di stima del 15%**
- Tenuto conto di questo aggiornamento straordinario, la **revisione generale** dei valori di stima è prevista **per il 2035**
- Ricordiamo che i valori di stima vengono **utilizzati prevalentemente** quale base di calcolo per l'imposta sulla sostanza, la tassa immobiliare, il calcolo del valore locativo, le imposte di donazione e successione, per le fattispecie non esenti e per i contributi di migliona e di protezione delle acque
- La **data determinante** per l'entrata in vigore simultanea è il **31.12.2026**, pertanto saranno da indicare nelle dichiarazioni fiscali 2026

1.2.2 Aggiornamento straordinario valori di stima

(continuazione)

- Qualora la decisione relativa all'aggiornamento del valore di stima venisse **contestata** e il reclamo non fosse ancora deciso il 31.12.2026:
 - **applicazione della nuova stima**
 - eventuale **modifica retroattiva qualora il valore di stima fosse minore** dopo la decisione su reclamo
- Ricordiamo infine che il 14.6.2026 **andremo a votare per l'iniziativa "Sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima"** che vuole inserire nella Costituzione il principio secondo cui **l'aumento delle stime non deve tradursi automaticamente in maggiori imposte o minori sussidi**

1.3 Riforme fiscali all'orizzonte

1.3.1 Riforma imposizione proprietà abitativa

- Con votazione popolare del 28.9.2025 è stata approvata **la riforma dell'imposizione della proprietà abitativa**
- Tema trattato nella nostra riunione di formazione del 23.10.2025
- Questa riforma comporta
 - **l'abolizione del valore locativo**
 - **la soppressione della deduzione per le spese di manutenzione**
 - **la soppressione della deduzione per il risparmio energetico**
 - **nuove regole per la deduzione degli interessi ipotecari**
 - **la nuova imposta speciale sulle abitazioni secondarie** utilizzate prevalentemente per uso proprio

1.3.1 Riforma imposizione proprietà abitativa

(continuazione)

- **L'entrata in vigore** è stata decisa a decorrere **dal periodo fiscale 2029**
- Ciò significa principalmente:
 - per le abitazioni a uso proprio effettuare **gli eventuali lavori di manutenzione** negli anni 2026, 2027 e 2028, così da poter ancora beneficiare della relativa deduzione
 - valutare il **finanziamento ipotecario** dei propri immobili e il **relativo ammortamento**

1.3.2 Riforma deduzioni premi assicurazione malattia

- Sempre con votazione popolare del 28.9.2025 sono state approvate le iniziative popolari
 - *"Esplosione premi cassa malati: ora basta! (iniziativa per il 10%)"*
ovvero sussidio supplementare alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia se l'incidenza del premio supera il 10% del reddito disponibile
 - *"Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente"*
ovvero aumento delle deduzioni per oneri assicurativi
 - persone sole: da CHF 5'500 a CHF 9'000
 - coniugati: da CHF 10'900 a CHF 18'000
- **L'entrata in vigore** è prevista a tappe tra il **2027 (?)** e il **2029**

1.3.3 Spese professionali

- L'iniziativa parlamentare elaborata il 15.12.2025 concerne la **modifica dell'art. 25 cpv. 2 LT** che comporta l'aumento della **deduzione forfetaria per altre spese professionali** da CHF 3'000 a **CHF 3'500**
- **Entrata in vigore**, se approvata dal Gran Consiglio, **con effetto retroattivo dal periodo fiscale 2026**

1.4 Termini di prescrizione (periodi aperti l'1.1.2026)

Persone fisiche – IC, IFD e ICOM	2016
Persone giuridiche – IC, IFD e ICOM	2016
IP – diritto al rimborso	2023
IP – diritto di tassare	2021
Imposta successione e donazione	2016
TUI	2016
IVA	2021
AVS – datore di lavoro	2021
AVS – per indipendenti	2016
Perdite computabili – persone fisiche	2019 (per esercizio 2026)
Perdite computabili – persone giuridiche	2019 (per esercizio 2026)

1.5 Tassi d'interesse per le imposte cantonali e federali

	Interessi di ritardo		Interessi remunerativi sul rimborso delle somme richieste e riscosse in eccedenza		Interessi remunerativi sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte	
	IC	IFD	IC	IFD	IC	IFD
2024	3.50	4.75	0.25	4.75	0.10	1.25
2025	3.50	4.50	0.25	4.50	0.10	0.75
2026	3.50	4.00	0.25	4.00	0.10	0.00

1.6 Tassi d'interesse di capitalizzazione per la valutazione di titoli non quotati

- Sono reperibili nel commentario della circolare 28 del 28.8.2008 della Conferenza svizzera delle imposte
www.ssk-csi.ch/fr/themen/circulaires
e a pagina 3 del listino dei corsi dell'AFC
www.ictax.admin.ch/static/it/index.html
- La situazione per gli ultimi 4 anni, **per partecipazioni svizzere**, si presenta come segue:

	2022	2023	2024	2025
Tasso d'interesse di capitalizzazione	8.50%	7.75%	8.75%	10.00%

1.6 Tassi d'interesse di capitalizzazione per la valutazione di titoli non quotati

(continuazione)

- Queste oscillazioni portano a un aumento o a una riduzione di sostanza imponibile (e quindi di imposte) anche elevati, come ben risulta dall'esempio seguente
- Risultato d'esercizio medio: CHF 1'000'000
 - a) *valore di reddito capitalizzato 7.75%: CHF 12'903'225*
 - b) *valore di reddito capitalizzato 10%: CHF 10'000'000*
- Valore di sostanza: CHF 2'000'000
- Valore aziendale [(valore reddito x 2) + (valore sostanza)] / 3
 - a) *CHF 9'268'817*
 - b) *CHF 7'333'333*
- Ciò comporta una **diminuzione di imposte sulla sostanza** di circa CHF 18'600 (aliquota IC massima, moltiplicatore di Lugano)

1.7 "Nuove prassi" ufficio procedure speciali

1.7.1 Casi bagatella

- Nei casi di lievi sottrazioni d'imposte (casi bagatella), ovvero
 - **redditi non dichiarati CHF 10'000 per periodo fiscale – CHF 100'000 complessivi per tutti i periodi non prescritti**
 - **sostanza non dichiarata CHF 200'000 per periodo fiscale – CHF 2'000'000 complessivi per tutti i periodi non prescritti**
- si poteva **evitare l'apertura formale di una procedura** con un **recupero una tantum** di sostanza e redditi non dichiarati nella tassazione non cresciuta in giudicato

1.7.1 Casi bagatella

(continuazione)

- Questa procedura era effettuata dagli uffici di tassazione senza passare dall'ufficio delle procedure speciali
- Procedura ora **abrogata** e anche questi casi vengono **trattati dall'ufficio delle procedure speciali** con una procedura ordinaria
- Il cambiamento è dovuto principalmente a un'uniformità di trattamento e al fatto che gli uffici di tassazione non erano in grado di **calcolare esattamente gli interessi di ritardo**
- Questo cambiamento comporta maggiori tempi per l'evasione delle pratiche

1.7.2 Attestati fiscali bancari

- Nelle riunioni di formazione del 7.5.2019 e 29.4.2021 avevamo ampiamente trattato la problematica relativa agli **estratti fiscali incompleti rilasciati dalle banche** in quanto – per lo più in presenza di fondi di investimento – **non sempre riportano i redditi pagati nell'anno**, in quanto gli stessi non sono ancora stati pubblicati dall'offerente dei fondi al momento della stampa dell'estratto
 - Ciò è il caso specialmente quando questi redditi sono versati a fine anno
 - Infatti, secondo quanto previsto dalla legge, le società di fondi hanno quattro mesi di tempo per pubblicare questi redditi
- Di conseguenza **essi vengono pubblicati solo nel corso dell'anno** (a partire da aprile) e gli estratti generati in precedenza non li riportano

1.7.2 Attestati fiscali bancari

(continuazione)

- Questa problematica era stata un po' "dimenticata" negli ultimi tempi, anche se succedeva che a volte **l'ufficio tassazione correggeva d'ufficio i redditi errati dichiarati**
- Ultimamente, per contro, sono arrivate alcune notifiche di apertura di procedure di recupero d'imposte trasmesse dall'ufficio delle procedure speciali
- Da noi contattato, il responsabile dell'ufficio delle procedure speciali conferma che questi casi – **qualora vengano individuati quando le decisioni di tassazione sono già cresciute in giudicato** – vengono trattati come delle sottrazioni d'imposta, con il recupero di imposte e con il calcolo degli interessi di ritardo, ma senza **applicazione di multe**, qualora il contribuente non abbia particolari colpe

1.7.2 Attestati fiscali bancari

(continuazione)

- Questa procedura **non è un'autodenuncia da parte del contribuente**, il quale potrà pertanto ricorrere in futuro eventualmente a **un'autodenuncia esente da pena**
- Quindi i consigli sono:
 - verificare bene dapprima **la data di stampa dell'attestato bancario**: se è dopo il 31.5 *potrebbe/dovrebbe* essere completo, ma in ogni caso controllare il reddito riportato per i fondi di investimento
 - qualora gli estratti siano incompleti, bisogna **informare il cliente**. Starà poi a lui decidere se gli estratti debbano essere completati da noi (esercizio che può risultare dispendioso e difficile), oppure se non sia il caso di richiedere dei nuovi attestati alle banche (soluzione da noi raccomandata)

1.8 Partenza dal Cantone

1.8.1 In generale

- Ci troviamo sempre più confrontati con approfondimenti da parte dell'autorità fiscale nei casi di **partenza dal Cantone per un altro Cantone o per l'estero**
- Generalmente in prima battuta l'ufficio di tassazione verifica l'effettiva fine dell'assoggettamento sulla base degli art. 7 cpv. 2 LT e 8 cpv. 2 LIFD ponendo una serie di domande e richieste di documenti, e meglio (elenco non esaustivo):
 - motivo della partenza
 - lettera disdetta contratto affitto / nuovo contratto di locazione
 - certificato domicilio del nuovo comune
 - attestazione di assoggettamento illimitato fiscale del nuovo luogo di residenza o relativa decisione di tassazione
 - contratto di lavoro / immatricolazione veicoli / consumi acqua
 - ecc.

1.8.1 In generale

(continuazione)

- Qualora le **risposte** fornite siano **esaustive**, **l'accertamento termina così, come pure l'assoggettamento nel nostro Cantone**
- Nel caso contrario iniziano delle lunghe discussioni con l'autorità fiscale, che difficilmente abbandona la sua posizione considerando il contribuente sempre residente in Ticino
- La DDC impone ai singoli uffici di tassazione di effettuare verifiche molto approfondite sulle partenze / sull'assoggettamento dei contribuenti
- Per questo motivo è stato creato un Servizio di Assoggettamento che si trova al seguente link www4.ti.ch/dfc/dc/chi-siamo/sa

1.8.1 In generale

(continuazione)

- Questo Servizio di Assoggettamento è stato creato **all'inizio del 2025** per affrontare con maggiore efficienza le complessità legate all'assoggettamento fiscale delle persone fisiche, in particolare nei casi di doppia imposizione intercantonale, di sospetti di residenza secondaria fittizia, di partenza verso l'estero e di mobilità in generale dei contribuenti
- Il Servizio di Assoggettamento comprende:
 - l'area del **Registro dei contribuenti**, che si occupa di raccogliere tutte le informazioni necessarie all'accertamento e alla riscossione delle imposte
 - l'area dei **Conflitti di assoggettamento**, che si occupa di determinare l'assoggettamento delle persone fisiche alle imposte, qualora vi fossero conflitti o situazioni complesse, in ragione della loro appartenenza personale (assoggettamento illimitato) oppure economica

1.8.2 Caso particolare

- Contribuente coniugato, con figli, domiciliati in Ticino, permesso B
- Moglie e figli partono per UK il 1.9.2023, dove pure egli si trasferirà nel 2025
- A fine **agosto 2024 cessa l'attività lavorativa in Ticino e si trasferisce nel Cantone dei Grigioni** dove ha un immobile
- Sullo stipendio percepito nel 2024 sono state prelevate **imposte alla fonte di diverse centinaia di migliaia di franchi**
- Pertanto per l'anno 2024 **dovrebbe essere imposto per tutto l'anno nel Cantone dei Grigioni** e bisognerebbe dunque allestire una dichiarazione nei Grigioni completa con tutti gli elementi di sostanza posseduta al 31.12.2024 e redditi maturati nel 2024

1.8.2 Caso particolare

(continuazione)

- Così facendo il **Cantone Ticino dovrebbe trasferire le imposte alla fonte pagate nel 2024 al Cantone dei Grigioni** che computerebbe questo importo dal carico fiscale 2024
- Evidentemente il **Cantone Ticino** non è molto contento di lasciarsi scappare tutte queste imposte alla fonte e pertanto **scrive all'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni affermando che il centro degli interessi vitali sia UK**, dove moglie e figli sono residenti già dal 2023
- Per questo motivo, il contribuente non può beneficiare della TOU in quanto senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e rimane pertanto assoggettato definitivamente all'imposta alla fonte unicamente per il reddito da attività lucrativa conseguito in Svizzera

1.8.2 Caso particolare

(continuazione)

- A questo punto **pure il Cantone dei Grigioni non è d'accordo** e trasmette al contribuente una serie di richieste:
 - quante volte si è recato a trovare la famiglia in UK dal trasferimento nei GR
risposta: fino a quando ha lavorato a Lugano, nei fine settimana; dal trasferimento nei GR, frequenti visite
 - con quale frequenza la famiglia ha fatto visita a lui nei GR
risposta: in occasione delle vacanze scolastiche dei figli (Natale e Pasqua)

1.8.2 Caso particolare

(continuazione)

- Alla fine dell'accertamento (senza intervento del Servizio di Assoggettamento)
 - il **Cantone Ticino** ha confermato la partenza dalla Svizzera e il conseguente **stralcio dal catalogo tributario con il 31.12.2023**
 - il **Cantone dei Grigioni** ha confermato l'imponibilità per il 2024 **limitatamente per l'immobile posseduto nei Grigioni**

1.9 Casi pratici e giurisprudenza

1.9.1 Contribuente residente TI con famiglia all'estero

- **Contribuente domiciliato a Lugano con moglie e figli domiciliati all'estero** (non molto lontano dal confine), permesso B, tassazione ulteriore obbligatoria poiché lo stipendio è superiore a CHF 120'000 annui
- Possiede in Italia un immobile con un relativo reddito
- Nelle decisioni 2024, contrariamente agli anni precedenti, **la deduzione per figli a carico e agli studi sono state attribuite interamente all'Italia e non proporzionalmente ai redditi**
- Da noi contattata, l'autorità fiscale ha affermato che si tratta di **una prassi interna entrata in vigore dal 1.1.2024** per i contribuenti residenti in Svizzera con la famiglia all'estero

1.9.1 Contribuente residente TI con famiglia all'estero

(continuazione)

- Non essendo molto convinti della legittimità del tutto, abbiamo **interposto reclamo, che è stato accolto**
- I consigli/insegnamenti sono pertanto:
 - **non fidarsi ciecamente di quanto viene verbalmente riferito** dai funzionari e nel dubbio è sempre meglio interporre reclamo
 - controllare bene le decisioni e pure i **relativi riparti** così da verificare bene le corrette attribuzioni ai vari Paesi: recentemente abbiamo avuto anche dei casi dove ripartizioni sociali (contributi AVS, versamenti 2. e 3. pilastro) erano state attribuite in maniera errata

1.9.2 Riacquisto LPP in caso di lacuna causata da divorzio

- Persona fisica che – a causa del divorzio – si trova con **un'importante lacuna previdenziale in ambito LPP**
- **Secondo la cassa pensioni può procedere al riacquisto senza per forza dover ancora lavorare tre anni dopo il versamento**
- Abbiamo contattato l'autorità fiscale la quale riferisce che *"in linea di principio e fatti salvi i casi di elusione fiscale (art. 33b LPP), i riscatti effettuati in seguito a divorzio non sono soggetti al blocco triennale dell'art. 79b cpv. 3 LPP"*
- Per analogia, nella misura in cui il contribuente continua a lavorare oltre i 65 anni ed è affiliato a un piano che permette la costituzione della previdenza oltre i 65 anni, il **riacquisto è possibile anche dopo l'età pensionabile di riferimento**

1.9.3 Deduzione spese di trasporto veicolo privato

- Sentenza TF del 23.7.2025 (9C_658/2024)
- Il TF ha richiamato la propria giurisprudenza ribadendo che i costi per l'utilizzo di un veicolo privato sono riconosciuti **soltanto se in tal modo il contribuente risparmia più di un'ora al giorno rispetto all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici**

1.9.4 Diritto di abitazione non paragonabile all'usufrutto

- Sentenza TF del 10.10.2024 (9C_305/2023)
- Il TF (caso del Cantone Ginevra) ha stabilito che:
 - il **diritto di abitazione non può essere parificato all'usufrutto**
 - il **diritto di abitazione**, limitato all'uso personale e incedibile, si **distingue dall'usufrutto, che conferisce un diritto di godimento illimitato e trasferibile**
 - in mancanza di disposti nella LAID o nel diritto cantonale **l'immobile deve essere fiscalmente attribuito al proprietario e non al titolare del diritto di abitazione**

1.9.4 Diritto di abitazione non paragonabile all'usufrutto

(continuazione)

- Per il momento per il Cantone Ticino, come da nostra riunione di formazione del 25.4.2024, permane la situazione seguente, basata sulla circolare della DDC 1/2024 dell'1.5.2024 che predilige un approccio orientato alla realtà economica dei soggetti fiscali

SOSTANZA	Usufruttuario	Avente diritto di abitazione
Valore di stima	Imposizione sostanza gravata da usufrutto	Imposizione sostanza gravata da diritto di abitazione (previo accordo tra le parti *)
Debiti ipotecari	Di regola, deduzione debiti ipotecari già esistenti alla costituzione dell'usufrutto. Debiti ipotecari successivi, sono dedotti dal nudo proprietario	Di regola, deduzione debiti ipotecari già esistenti alla costituzione dell'usufrutto. Debiti ipotecari successivi, sono dedotti dal nudo proprietario

* Le parti: **nudo proprietario e avente diritto di abitazione** (esclusi casi di elusione di imposta)